

ORIGINALFB

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
 Avv. STEFANIA TRINCANATO
 Della II sezione civile ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2553/2014 Ruolo Generale
 promossa da

RETE DEI CARROZZIERI di BOLOGNA PER I
 CONSUMATORI SOC. COOP. A R.L., in persona del legale
 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in San Lazzaro
 di Savena (BO), via Emilia n. 3, presso e nello Studio
 dell'Avv. Marco Bordoni, che la rappresenta e difende in
 giudizio come da mandato a margine dell'atto di citazione.

- ATTRICE -

CONTRO

[REDAZIONE] residente in Bologna, via Puccini n. 6
 GENERTEL ASS.NI S.P.A , in persona del legale
 rappresentante pro tempore, con sede in Trieste, via
 Machiavelli n. 4.

- CONVENUTI CONTUMACI -

OGGETTO : Risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI

- Come da verbale del 17.09.2015, il cui contenuto si intende qui trascritto, la parte precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti introduttivi del giudizio ed ai successivi atti, nonché a tutte le richieste , eccezioni e deduzioni formulate nei verbali di causa.

FATTO

Si premette che nella redazione della presente sentenza viene omessa la parte relativa all'esposizione dello svolgimento del processo, in quanto non più prevista dall'art. 132 , n. 4, c.p.c., a seguito della modifica apportata all'art. 45 , comma 17, Legge 18 giugno 2009, n. 69.

La Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Soc. Coop. a r.l. (di seguito Rete dei Carrozzeri), in qualità di cessionario del credito vantato , a titolo di risarcimento del danno, dalla sig.ra [REDAZIONE], per il sinistro stradale, occorso in data 05.11.2013, in Bologna, lungo la via Toscana , conveniva in giudizio la Genertel Ass.ni S.p.A.. (di seguito Genertel) e la sig.ra [REDAZIONE]

SENT. 26/9/16

CR. 314/16

R.G. 2553/2014

REP. 970/16

SPED. 17/09/2015

DEP. 03/11/2015

PUBBL. 23 MAR

OGGETTO risarcimento danni

In particolare, la Fiat Punto tg. [REDACTED], di proprietà della sig.ra [REDACTED] veniva tamponata dalla Fiat Punto tg. [REDACTED], di proprietà e condotta dalla sig.ra [REDACTED].

La responsabilità del sinistro era quindi da imputare interamente a quest'ultima, come risultava dalla dinamica, come descritta e confermata dal CAI, sottoscritto dalle parti.

A seguito del sinistro, il veicolo della sig.ra [REDACTED] riportava danni, per l'importo complessivo di €. 2.155,00, come da fattura allegata, di cui veniva chiesto il risarcimento, unitamente al danno da fermo tecnico.

La sig.ra [REDACTED] provvedeva, quindi, ad avanzare formale richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del danneggiante, a cui quest'ultima, [REDACTED] (di seguito Genertel), rispondeva di non poter provvedere, dovendosi applicare la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 codice delle assicurazioni, secondo cui la domanda di risarcimento del danno doveva essere trasmessa alla compagnia assicuratrice del veicolo di questa.

Con scrittura privata del 14 novembre 2013 la sig.ra [REDACTED] cedeva il proprio credito risarcitorio all'attrice, compresa ogni voce accessoria.

Parte attrice provvedeva, poi, a comunicare l'intervenuta cessione del credito sia alle Genertel che alla Generali ass.ni S.p.A., quale compagnia assicuratrice del veicolo della sig.ra [REDACTED], con raccomandata del 14 novembre 2013.

Nessuno si costituiva per i convenuti, che venivano dichiarati contumaci, ai sensi di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- A) In via generale e preliminare, sulla legittimità della cessione del credito, derivante da sinistro stradale, si richiama la recente decisione della Suprema Corte, n. 22601 del 03.10.2013, la quale ne ribadisce la cedibilità, affermando l'applicabilità della disciplina civilistica della cessione del credito ex art. 1260 c.c..
- La voce di credito conseguita al danno de quo è stato ceduto alla attrice, che, in questa sede, agisce direttamente per ottenerne il pagamento.
- Si rileva che, ai sensi dell'art. 1260 c.c., "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".
- Secondo altra pronuncia della Corte di Cassazione: "non solo il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, per giunta con riferimento a danni non alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale, ma deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o almeno indirettamente) vieti una tale possibilità" (Cass. n. 11095/09).
- Anche l'art. 144 C.d.A. non vieta in modo espresso la cessione del credito, mentre, sempre secondo la Suprema Corte, la cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263, comma 1, c.c.), tra i quali vanno senz'altro ricompresi i poteri connessi al contenuto ed all'esercizio del credito.

- A tale stregua, il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè a ottenerne la realizzazione, spettantegli in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti.
- "Il cessionario può fare dunque valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa, il responsabile civile del danno e il suo assicuratore per la r.c.a.) non già in base all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.)" (Cass. n. 22601/2013).
- Conseguentemente, il danneggiato, a seguito di incidente stradale, può cedere il proprio credito (in quanto non ha carattere personale ed in assenza di divieti normativi) ad un terzo che, nella fattispecie in esame, è l'attrice.
- Tale cessione è divenuta, poi, efficace nei confronti del debitore ceduto, oltre che con la missiva di richiesta del danno, pure con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, potendo la notifica della cessione avvenire anche con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, con il quale si chiede l'adempimento dell'obbligazione ceduta (cfr. Cass. 04/14610).
- C) Nel merito, si evidenzia che la Rete dei Carrozzieri ha dimostrato la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, sulla base del CID, completo in ogni sua parte e sottoscritto dalle parti, supportato, poi, dalle fotografie del veicolo danneggiato, i cui danni appaiono compatibili con la ricostruzione del fatto, operata dall'attrice, e dalla mancata comparizione della sig. [REDACTED] a rendere il dedotto interrogatorio formale, ex art. 232, c.p.c., confermando, così, la dinamica come descritta in atto di citazione.
- Le voci dei lavori, indicati nella fattura di riparazione, appaiono, poi, compatibili con il danno posteriore asseverato, così come non si ravvisano elementi oggettivi per contestare la congruità delle medesime.
- Sulla base degli argomenti esposti e in virtù della legittimità della intervenuta cessione del credito, si conclude, quindi, per l'accoglimento della domanda, come quantificata dalla somma portata dalla fattura dei lavori di riparazione.
- Oggetto della ulteriore domanda di parte attrice è il risarcimento del danno c.d. "da fermo tecnico" o da mancato godimento dell'auto, conseguito alle necessarie riparazioni del veicolo a seguito di sinistro stradale, ove per esso deve intendersi, per interpretazione giurisprudenziale pressoché unanime, il pregiudizio consistente nella impossibilità di utilizzare il bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni della propria auto, e tale danno deve intendersi in re ipsa, ovvero insito nel fatto stesso della perdita disponibilità del bene, anche indipendentemente dalla prova specifica di un effettivo aggravio economico o di un mancato guadagno, giacché l'auto, anche durante la sosta, è fonte di spese (assicurazione, bollo) ed è soggetta

- ad un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. civ., 13/07/04, n. 12908).
- Più in specifico, secondo la Corte, il danno da fermo tecnico qualificabile come "in re ipsa", va inteso in senso riduttivo, comprendendo esclusivamente le conseguenze immediate e dirette dipese dalla sosta forzata del veicolo, quali le spese fisse che il proprietario è costretto comunque a pagare (bollo auto e assicurazione) e la svalutazione del valore di mercato subita durante la permanenza in officina, che, nel caso di specie, si reputa di liquidare in via equitativa in €. 100,00, tenuto conto del conteggio di tre giorni e mezzo di fermo tecnico .
 - Totale danno materiale: €. 2.255,00.
 - Sulla somma come sopra liquidata va riconosciuta la rivalutazione monetaria, che, intesa come elemento accessorio del credito ceduto, deve essere computata dal giorno del sinistro, 05/11/13 , sino alla data del negozio di cessione , in osservanza dell'art. 1263 c.c. (cfr. Cass. 99/9823), mentre gli interessi , al tasso legale, dovranno essere calcolati dalla data del negozio di cessione, al saldo.
 - Le spese di giudizio vengono poste a carico dei soccombenti e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, visto gli artt. 144 C.d.A., 2054 c.c., I co., e 1260, c.c., definitivamente pronunciando tra le parti,

- accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della sig.ra [redacted]; accertata altresì la validità del contratto di cessione stipulato tra la sig.ra [redacted] e la Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Soc. Coop. a r.l. in data 14/11/13, dichiara tenuta e condanna la Genertel Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra [redacted] [redacted], in solido tra loro, al pagamento, in favore della attrice, della somma di €. 2.255,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come in motivazione;
- pone a carico dei convenuti le spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di €. 1.357,27, di cui €. 152,27 per spese , oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, ex art. 282 c.p.c..

Così deciso in Bologna, il 29 ottobre 2015

Il Giudice di Pace
(Avv. Stefania Trincato)

Depositato in Cancelleria il
Il Collaboratore di Cancelleria

La presente in Cancelleria
il 29 NOV 2015
Dati: [redacted]
[redacted]